

CODICE ETICO

*MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI
DEL D.Lgs 231 del 2001*

IMPEMBA & ASSOCIATI

www.impembaeassociati.com
MILANO 20143, VIA GIOVANNI SEGANTINI, 71 TEL. 02.89401372 FAX 02.58104412
e-mail Organismo di Vigilanza: info@impembaeassociati.com



*Il consiglio di Amministrazione della Impemba & Associati S.r.l.
nella riunione del 20/11/2015*

*Visto l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
delibera*

l'adozione del seguente Codice Etico

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Obiettivo	4
1.2	Struttura del Codice e ambito di applicazione	4
2	PRINCIPI ETICI GENERALI	5
2.1	Onestà	5
2.2	Legalità	5
2.3	Correttezza	5
2.4	Trasparenza	5
2.5	Responsabilità verso la collettività	5
2.6	Riservatezza	5
2.7	Rispetto della dignità della persona	5
2.8	Indipendenza nei rapporti con terzi	6
2.9	Lotta al conflitto d'interesse	6
3	PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE	6
3.1	Organi della Società	6
3.2	Relazioni con i Membri (Fondatori, Ordinari, Partecipanti e Ad Honorem)	6
3.3	Trasparenza della contabilità aziendale	7
3.4	Controllo Interno	7
4	PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE	7
4.1	Selezione e Reclutamento del personale	7
4.2	Formalizzazione del rapporto di lavoro	7
4.3	Gestione e valutazione del personale	8
4.4	Sicurezza, salvaguardia, della salute e delle condizioni di lavoro	8
4.5	Crescita professionale	8
4.6	Discriminazione e molestie	8
5	I PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI	8
5.1	Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali	8
5.2	Criteri di condotta nei confronti dei fornitori	8
5.3	Criteri di condotta nei confronti delle Istituzioni Pubbliche	9
5.4	Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali	10
6	IL SISTEMA DISCIPLINARE	11
6.1	Principi generali	11
6.2	Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	11
6.3	Misure nei confronti dei dirigenti	13
6.4	Misure nei confronti degli Amministratori	14
6.5	Misure nei confronti dei Sindaci	15
6.6	Misure nei confronti degli altri soggetti destinatari del Codice Etico	15
	ALLEGATO A	17
	Legenda dei reati	17
A.1	Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001)	18
A.2	Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001)	18



1 PREMESSA

La società Impemba & Associati S.r.l. (in seguito, la “Società”) nell’ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona orientato all’eticità e alla prevenzione di condotte illecite ed irresponsabili, anche alla luce del ruolo sociale che la Società stessa riveste.

La Società, inoltre, si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla concorrenza e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse.

I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico (d’ora in poi anche “Codice”) sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

1.1 Obiettivo

Il presente Codice è stato elaborato per assicurare che i valori etici della Società siano chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori della Società nella conduzione delle attività e degli affari aziendali.

Il codice costituisce un documento ufficiale della Società, approvato dal Consiglio di Gestione, recante l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei propri “portatori di interesse”.

Il codice etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

1.2 Struttura del Codice e ambito di applicazione

Il Codice Etico si compone delle seguenti parti:

- i Principi Etici generali;
- i Principi Etici nelle relazioni con il Personale;
- i Principi Etici nei confronti di terzi.

All’osservanza del Codice sono tenuti altresì:

- i rappresentanti degli Organi della Società e i manager, i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte di dipendenti e terzi soggetti che operano per conto della Società, quali client leader, partner, business developer; i manager devono inoltre costituire, attraverso il proprio comportamento, un modello di riferimento per il personale;
- i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;
- i fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società.

IMPEMBA & ASSOCIATI	Codice Etico Approvato dal C.d.A. In data 20/11/2015	
---------------------	---	---

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti “*Destinatari*”.

2 PRINCIPI ETICI GENERALI

2.1 Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società, per le sue iniziative, e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto

2.2 Legalità

La Società si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute, inoltre ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidatogli.

2.3 Correttezza

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della Società. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi deontologici, peritali o professionali.

2.4 Trasparenza

La Società si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

2.5 Responsabilità verso la collettività

La Società, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

2.6 Riservatezza

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto della Società.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l'autorizzazione della Società.

2.7 Rispetto della dignità della persona

La Società rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.



2.8 Indipendenza nei rapporti con terzi

Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi di influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali sono consentiti purché di modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza, da non compromettere l'integrità e la reputazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. In ogni caso tali spese devono sempre essere autorizzate secondo specifiche procedure aziendali e documentate in modo adeguato.

2.9 Lotta al conflitto d'interesse

La Società non permette che i propri dipendenti e collaboratori siano coinvolti in rapporti che possano portare a dei conflitti d'interesse con il proprio ruolo organizzativo.

3 PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE

3.1 Organi della Società

Le nomine dei componenti degli Organi della Società devono avvenire mediante procedure trasparenti.

Gli Organi della Società agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo gli obiettivi istituzionali della Società nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

Le decisioni dei componenti gli Organi della Società devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire gli obiettivi della Società. L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni degli Organi della Società e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi le norme di legge e la normativa aziendale in materia.

In particolare, i Consiglieri di Gestione sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità, e presenza permettendo così alla Società di trarre beneficio dalle loro competenze.

3.2 Relazioni con i Membri (Fondatori, Ordinari, Partecipanti e Ad Honorem)

La Società promuove la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti dei Membri, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

La Società promuove una corretta e costante informativa ai Membri in merito a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze nei loro confronti. La Società promuove una consapevole ed informata partecipazione dei Membri alle decisioni societarie.

La Società favorisce:

- la regolare partecipazione dei Membri alle assemblee;
- il regolare funzionamento delle assemblee nel rispetto del diritto di ciascun Membro di ottenere precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte.

IMPEMBA&ASSOCIATI	Codice Etico Approvato dal C.d.A. In data 20/11/2015	
-------------------	---	---

La Società promuove la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni straordinarie. I Destinatari coinvolti dovranno mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.

3.3 Trasparenza della contabilità aziendale

La Società promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti la contabilità aziendale.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

3.4 Controllo Interno

La Società è dotata di un sistema di controlli interni che contribuisce al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi aziendali.

Il sistema dei controlli interni, rispetto al quale tutti i Destinatari devono essere informati, è inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'ente.

I Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell'attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative o le attività loro affidate.

4 PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

4.1 Selezione e Reclutamento del personale

La Società promuove il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

4.2 Formalizzazione del rapporto di lavoro

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.

La Società favorisce la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, affinché quest'ultimo abbia chiara consapevolezza dell'incarico attribuitogli.



4.3 Gestione e valutazione del personale

La Società rifiuta qualunque forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori, favorendo processi decisionali e valutativi basati sui criteri oggettivi comunemente condivisi.

La Società vieta di attribuire obiettivi tarati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili ai soggetti con poteri di spesa o deleghe a rilevanza esterna.

4.4 Sicurezza, salvaguardia, della salute e delle condizioni di lavoro

La Società favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza. Il dipendente, comunque, dovrà rispettare tutte le leggi e gli standard applicabili in materia di sicurezza e protezione ambientale ed attenersi alle politiche della Società.

4.5 Crescita professionale

La Società promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani formativi.

4.6 Discriminazione e molestie

La Società vuole essere per i suoi dipendenti un luogo di lavoro esente da discriminazioni o molestie illegali.

Pertanto, saranno offerte pari opportunità a tutti i dipendenti e a coloro che cercano impiego presso di noi, in linea con le disposizioni di legge applicabili, e non saranno tollerate molestie o condotte suscettibili di creare un'atmosfera ostile sul luogo di lavoro.

5 I PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI

5.1 Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali

La Società promuove la massima imparzialità e rifiuta qualunque forma di discriminazione nei rapporti con la clientela.

La Società fornisce alla clientela messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili e iniziative commerciali illecite o scorrette.

La Società favorisce la massima cortesia e disponibilità nella gestione dei rapporti con la clientela finale.

La Società promuove il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alla clientela finale.

5.2 Criteri di condotta nei confronti dei fornitori

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, costo, professionalità, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.



La Società non può accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.

La Società vieta di emettere ordini di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite o di riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori. Qualora la Società riceva da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, deve immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

5.3 Criteri di condotta nei confronti delle Istituzioni Pubbliche

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, la Società promuove rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiuta qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.

In particolare sono intrattenute le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni dello stato, in Italia o in altri paesi. Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitate alle strutture della Società preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'ente. A tal fine, la Società si impegna a:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Inoltre, è vietato falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società.

Non è consentito ai Destinatari offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale. Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

	Codice Etico Approvato dal C.d.A. In data 20/11/2015	
---	---	---

In particolare la Società vieta di:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a dipendenti pubblici, pubblici ufficiali per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo all'ente;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a dipendenti pubblici/pubblici ufficiali per influenzare o compensare un atto del loro ufficio o per promuovere o favorire interessi dell'ente;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti pubblici/pubblici funzionari;
- utilizzare lo strumento dell'assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti o indiretti a dipendenti pubblici/pubblici funzionari;
- presentare dichiarazioni non veritiere dinnanzi alla Pubblica Amministrazione;
- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse.

5.4 Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali

La Società è completamente estranea a qualunque partito politico ed organizzazione sindacale.

In tal senso, la Società non sovvenziona finanziariamente in alcun modo tali forme organizzative o associative e non sostiene eventi, manifestazioni, congressi con finalità di propaganda politica o sindacale.



6 IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Impemba & Associati ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.

In caso di violazioni del Modello, verranno applicate le misure di seguito indicate, proporzionate e adeguate, a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie, che possono anche comportare la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, del contratto di collaborazione o di altro tipo, instaurato con il trasgressore; il tutto nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In particolare si prevedono:

- sanzioni disciplinari per i lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 2106 del codice civile e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300 del 1970, nonché nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato (CCNL turismo – pubblici esercizi);
- misure nei confronti di dirigenti, amministratori e sindaci;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e risolutiva, da inserire nei contratti stipulati con collaboratori, anche occasionali, agenti, lavoratori parasubordinati, partner, fornitori, consulenti, lavoratori autonomi e chiunque abbia un rapporto contrattuale con la Società.

L'Organismo di Vigilanza riferirà tempestivamente alla Direzione Aziendale le trasgressioni di cui verrà a conoscenza, al fine di una pronta contestazione dell'infrazione e controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

6.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Le disposizioni del sistema disciplinare di seguito elencate sono rivolte ai lavoratori subordinati e costituiscono norme speciali ai sensi del CCNL applicato.

In riferimento all'accertamento delle infrazioni, ai procedimenti di contestazione e all'irrogazione delle sanzioni rimangono invariati i poteri della Direzione Aziendale e si rinvia al CCNL applicato.

Non si terrà conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.



Le sanzioni sono stabilite e verranno comminate nel rispetto di quanto prescritto e secondo le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, secondo i criteri di correlazione ivi stabiliti. In particolare:

A. Incorre nella sanzione del **rimprovero verbale**, il lavoratore che in maniera colposa e/o per errori procedurali dovuti a negligenza:

- violi per la prima volta le disposizioni del Codice Etico e del Modello, per la cui trasgressione non sia prevista una sanzione più grave;
- ritardi od ometta per la prima volta l'invio di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

B. Incorre nella sanzione del **rimprovero scritto**, il lavoratore che in maniera colposa e/o per errori procedurali dovuti a negligenza:

- sia recidivo nelle violazioni di cui al punto A, quando siano stati comminati due provvedimenti di rimprovero verbale;
- commetta trasgressioni più gravi di quelle precedenti, salvo che la trasgressione non comporti l'applicazione di sanzioni più restrittive.

C. Incorre nella sanzione della **multa** il lavoratore che in maniera colposa e/o per errori procedurali dovuti a negligenza:

- violi gli standard di controllo;
- sia recidivo nelle violazioni di cui al punto B, quando siano stati comminati due provvedimenti di rimprovero scritto;
- commetta trasgressioni più gravi di quelle precedenti, salvo che la trasgressione non comporti l'applicazione di sanzioni più restrittive.

D. Incorre nella sanzione della **sospensione** il lavoratore che in maniera dolosa, esponendo la Società a responsabilità nei confronti dei terzi:

- compia qualsiasi operazione di tesoreria e attività nei confronti della P.A., senza la relativa autorizzazione o violando i limiti dell'eventuale procura conferitagli;
- ometta volontariamente di avvisare l'Organismo di Vigilanza in relazione alle attività di cui al punto precedente, in particolare qualora riscontri ammanchi di cassa, irregolarità nell'emissione delle fatture ovvero nei documenti di supporto alle stesse;
- ometta volontariamente i controlli da effettuare sulle operazioni di tesoreria;
- nel redigere i report e i documenti previsti negli standard di controllo e nelle procedure aziendali, o nel rilasciare le dichiarazioni ivi prescritte, trascriva volontariamente informazioni o dati falsi, ometta informazioni obbligatorie, attesti fatti non veri, sottoscriva false dichiarazioni ovvero alteri o distrugga con dolo i report stessi.



La sanzione della sospensione può comunque essere comminata fuori dai casi sopra previsti, qualora la gravità dell'infrazione, stabilita secondo i criteri di correlazione sopra richiamati, lo richiedesse.

E. Incorre nella sanzione del **licenziamento con preavviso**, il lavoratore che in maniera dolosa, esponendo la Società a responsabilità nei confronti dei terzi:

- sia recidivo nelle mancanze di cui al punto D, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione;
- prometta o offra denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio, in violazione del Codice Etico;
- utilizzi volontariamente i fondi provenienti da finanziamenti pubblici, secondo modalità o per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi, ovvero ne rediga la relativa rendicontazione omettendo informazioni obbligatorie o trascrivendo false informazioni;
- alteri o trascriva volontariamente informazioni false nelle scritture e nei libri contabili, nelle fatture emesse, negli ordini di acquisto, e nei contratti stipulati ovvero in qualsiasi documento che possa essere di supporto o di fondamento alle comunicazioni elencate precedentemente;
- violi i principi del Codice Etico richiamati dal paragrafo "altri principi di comportamento".

F. Incorre nella sanzione del **licenziamento senza preavviso**, il lavoratore che avendo violato il Modello, venga condannato con sentenza passata in giudicato, per avere commesso un reato, ovvero causi l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni previste dal decreto 231/2001 o di altre sanzioni, nonché cagioni ad essa danni di entità elevata.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni del Modello da parte dei dirigenti, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente sistema disciplinare, devono essere annotate nelle rispettive schede valutative/note di qualifica o nel loro stato di servizio, o comunque in un apposito registro dell'azienda.

L'annotazione di tali trasgressioni è strumentale anche a rilevare eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate negativamente dal Consiglio di Amministrazione ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumenti di compensi, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL applicato.

Qualora alla reiterazione di tali trasgressioni per 2 volte nell'arco di 2 anni, non consegua il licenziamento del dirigente, allo stesso verranno revocate eventuali deleghe, e potrebbe esserne

predisposto il trasferimento dall'area a rischio ad un'altra area della Società, per esigenze organizzative e secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui un dirigente violi le disposizioni del Modello, che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, ovvero impedisca dolosamente l'applicazione delle misure previste dal Modello nell'area di propria competenza, il suo rapporto di lavoro verrà risolto, nei modi previsti dal CCNL applicato.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Le violazioni da parte degli Amministratori delle prescrizioni contenute nel Modello, devono essere riferite dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e devono risultare dal verbale della relativa adunanza del Consiglio.

Nel caso in cui le trasgressioni siano commesse dalla maggioranza dei membri del Consiglio o dal Consiglio collegialmente, l'Organismo di Vigilanza deve riferire anche all'Assemblea.

Qualora il Presidente, il Vice Presidente e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione conferitari di deleghe, disattendano più di 2 volte nel corso dell'esercizio le disposizioni del Modello - compiendo atti non contemplati nelle deleghe loro conferite ovvero in violazione dei limiti prescritti dal Modello -, per la cui violazione non sia prevista la loro revoca ovvero non sia possibile dichiararla tempestivamente, il Consiglio di Amministrazione dovrà sospendere, nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, le deleghe loro conferite.

Nei casi in cui le suddette trasgressioni del Modello, configurino cause di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.¹, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituire gli amministratori decaduti ai sensi dell'art. 2386 c.c.²; in difetto l'Assemblea adotterà i provvedimenti sopra indicati.

¹ **Cause di ineleggibilità e di decadenza:** [1] Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

² **Sostituzione degli amministratori:** [1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. [2] Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. [3] Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. [4] Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.[5] Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria



Ai fini della recidiva, si terrà conto delle infrazioni degli Amministratori solamente nell'ambito dell'esercizio sociale.

Nei casi di violazione delle disposizioni del Modello da parte degli Amministratori, resta salva la facoltà del Consiglio di ratificare il loro operato, all'uopo convocando apposita riunione, comunque entro 2 mesi. Della decisione e delle relative motivazioni, il Consiglio è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, trasmettendo ogni documentazione utile e necessaria ai fini delle valutazioni, nonché dei provvedimenti ad esso competenti secondo le disposizioni del Modello.

La pendenza di procedimenti penali nei confronti degli Amministratori, fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di primo grado, anche non passata in giudicato, non comporta l'applicazione automatica delle sanzioni sopra specificate.

6.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dei componenti del Collegio Sindacale, l'OdV ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio stesso, con le modalità di cui al punto precedente.

I consiglieri e i sindaci adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea per la proposta di revoca dalla carica.

6.6 Misure nei confronti degli altri soggetti destinatari del Codice Etico

Le violazioni del Modello da parte di collaboratori che intrattengono un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, anche occasionale, gli agenti, i lavoratori parasubordinati, i partner, i fornitori, i consulenti, i lavoratori autonomi e chiunque abbia un rapporto contrattuale con la Società, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni sofferti, comporteranno l'applicazione immediata delle misure di seguito indicate, previa introduzione di opportune clausole contrattuali in tutti i successivi contratti che verranno stipulati.

Le violazioni del Modello da parte dei soggetti sopra elencati, comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale, nei modi previsti dall'art. 1456 c.c., negli stessi casi per i quali questo sistema disciplinare prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti e comunque in tutti i casi di violazione di legge connesse allo svolgimento dell'incarico.

Clausole contrattuali di natura sanzionatoria e risolutiva per violazione del Modello, saranno inserite in tutti i nuovi contratti di collaborazione, di agenzia e di partnership che verranno stipulati dalla Società con i soggetti sopra elencati.

Nel caso in cui i contratti precedentemente stipulati, non contenessero le clausole di cui sopra, le trasgressioni del Modello da parte dei soggetti sopra indicati, saranno comunque considerate

IMPEMBA&ASSOCIATI	Codice Etico Approvato dal C.d.A. In data 20/11/2015	
-------------------	---	---

inadempimento della prestazione, e, ove possibile potranno comportare la risoluzione del singolo contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa comunicazione del Codice Etico.

**ALLEGATO A**

Legenda dei reati

- A.1 Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001)
- A.2 Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001)
- A.3 Legenda altri reati previsti dal Dlgs 231/2001

	Codice Etico Approvato dal C.d.A. In data 20/11/2015	
---	---	---

A.1 Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, Dlgs 231/01)

- (a) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- (b) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- (c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- (d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- (e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, Dlgs 231/01)

- (a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- (b) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- (c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- (d) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- (e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- (f) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- (g) Concussione (art. 317 c.p.).
- (h) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)

A.2 Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1) Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

2) La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



- 3) La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
- 4) In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
- 5) Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622, co.1 e 3 c.c.)

- 1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- 3) Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Falso in prospetto (art. 2623, co.1 e 2 c.c.)

(L'art. 2623 del c.c. è stato soppresso dalla L. 262/2005. Il falso in prospetto è oggi regolato dall'art. 173 bis del TUF, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).

1. Chiunque allo scopo di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documento da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha cagionato loro un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 2624, co.1 e 2 c.c.)

(L'art 2624 del c.c. è stato soppresso dal Dlgs 27 gennaio 2010 , n. 39. Tale ipotesi di reato è oggi regolata dall'art. 27 del citato decreto, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione – Sezioni Unite, 23 giugno 2011).

- 1) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
- 2) Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

**Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)**

(Il Dlgs 27 gennaio 2010 , n. 39, ha modificato l'art. 2625 in esame eliminando il riferimento alla società di revisione. Si applica come sopra il principio di "stretta legalità" in attesa di un adeguamento del Dlgs 231/2001).

1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (eliminato: o alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58

Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.)

1) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2) La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2) La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3) Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

1) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

2) All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

1) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

- 1) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- 2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

- 1) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

- 1) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

- 1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- 2) Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro



confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.),

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

A.3 Legenda altri reati previsti dal Dlgs 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis, Dlgs 231/2001)

- (a) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- (b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- (c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- (d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- (e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- (f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- (g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- (h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);



- (i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- (j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- (k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter, Dlgs 231/2001)

- (a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- (b) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- (c) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- (d) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- (e) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- (f) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- (g) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falso nummario (Art. 25 bis, Dlgs 231/2001)

- (a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- (b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- (c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- (d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- (e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- (f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- (g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);



- (h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- (i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- (j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1, Dlgs 231/2001)

- (a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- (b) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- (c) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- (d) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- (e) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- (f) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- (g) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- (h) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Reati con finalità di terrorismo (Art. 25 quater, Dlgs 231/2001)

- (a) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- (b) Assistenza agli associati che punisce chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche o eversive (art. 270-ter c.p.);
- (c) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- (d) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- (e) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- (f) Istigazione a uno dei reati qui indicati (art. 302 c.p.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater 1, Dlgs 231/2001)

- (a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, Dlgs 231/2001)

- (a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);



- (b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- (c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- (d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- (e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- (f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- (g) Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- (h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies, Dlgs 231/2001)

- (a) Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- (b) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 25 septies, Dlgs 231/2001)

- (a) Omicidio colposo (589 c.p.);
- (b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (Art. 25 octies, Dlgs 231/2001)

- (a) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- (b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- (c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- (d) Autoriciclaggio (art. 648 -ter 1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies, Dlgs 231/2001)

- (a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- (b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- (c) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o



- concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- (d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- (e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- (f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- (g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies, Dlgs 231/2001)

- (a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25 undecies, Dlgs 231/2001)

- (a) Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- (b) Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);



- (c) Scarico di acque reflue industriali (art. 137, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (d) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (e) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (f) Trasporto di rifiuti in assenza del formulario (art. 258, co. 4, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (g) Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (h) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (i) Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (j) Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione (art. 279, co.5, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152);
- (k) Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione e commercio e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1. Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- (l) Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- (m) Violazioni inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- (n) Inquinamento provocato da navi (artt. 8 e 9, Dlgs 6 novembre 2007, n. 202).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- (a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- (b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- (c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- (d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- (e) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

IMPEMBA&ASSOCIATI	Codice Etico Approvato dal C.d.A. In data 20/11/2015	
-------------------	---	---

- (f) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- (g) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. n.109/2012)

Il D.lgs. 109/2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE ha introdotto norme relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di coloro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno sia irregolare.

Il reato è suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 bis art. 22 del DLgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione) ovvero:

- numero di lavoratori irregolari superiori a tre;
- impiego di minori in età non lavorativa;